

Alberto Milanese

*Dottore Commercialista-Revisore dei Conti- Revisore Enti Locali
Consulente del Giudice- Gestore della Crisi d'Impresa*

C.F. MNL LRT 66B17 L2191 - P.I. 07724220012

alberto.milanese@legalmail.it

milanese@studioalbertomilanese.it

Via Amedeo Peyron, 47 - 10143 - Torino

Tel. 011/48.51.01 - 329/94.95.545

Fallimento n.68/2015

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

SEZIONE VI[^] CIVILE

G.D. Dott. Enrico Astuni

Curatore Dott. Andrea Gino

Fallimento

Perito estimatore: Dott. Alberto Milanese

GIUDIZIO DI STIMA E CONGRUITA'

Il sottoscritto Alberto Milanese, Dottore Commercialista con studio in Torino, Via Amedeo Peyron n.47, nominato perito estimatore con decreto del 27 febbraio 2026 delle quote della Solidus Holding S.r.l. di proprietà del fallimento indicato in epigrafe, rassegna il seguente giudizio di stima e congruità che, per chiarezza espositiva, è stato articolato come segue,

Antefatto

Pag. 3

La documentazione utilizzata

Pag. 5

Metodologia di lavoro

Pag. 6

- valorizzazione

Pag. 7

Conclusioni

Pag. 11

L'incarico ha lo scopo di esprimere un giudizio di stima e congruità della proposta di acquisto del 50% delle quote del capitale sociale della "Solidus Holding S.r.l." di proprietà della fallita [REDACTED] rappresentata dal curatore Dott. Andrea Gino.

Il curatore ha ricevuto in data 9 febbraio 2026 l'offerta di [REDACTED] di acquisto di € 10.000,00 per le quote di proprietà dal fallimento di cui in epigrafe.

Conferitomi l'incarico dal curatore di cui sopra, lo scrivente ha analizzato la documentazione consegnatami dallo stesso e per quella mancante, lo scrivente è ricorso al Registro Imprese di Torino, presso la Camera di Commercio di Torino, ma da un primo accesso risulta che la società, oggetto di mio giudizio non ha adempiuto all'obbligo di deposito dei bilanci d'esercizio; lo scrivente ha così attivato una ricerca presso l'Agenzia delle Entrate, ma non avendo l'accesso al cassetto fiscale non ha potuto verificare se, negli esercizi passati è stato effettuato l'invio delle dichiarazioni dei redditi, al fine di estrarne copia. Si precisa che, l'indirizzo pec indicato in visura è attivo nell'invio, ma non nella consegna, pertanto ad oggi risulta impossibile avere anche un solo minimo contatto con l'Amministratore Unico, Sig. [REDACTED]

Si è proceduto, pertanto con l'analisi della sola documentazione che il curatore Dott. Andrea Gino è riuscito a recuperare e che mi è stata da lui consegnata che si confà del solo bilancio al 31/12/2013, con un verbale di assemblea del 20/02/2015 e della



dichiarazione dei redditi Unico 2014 relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2013.

All'approvazione del bilancio, non è seguito il deposito nel Registro Imprese.



LA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sono stati utilizzati per le operazioni peritali:

Documentazione contabile consegnata dal curatore:

- bilancio redatto al 31/12/2013 con verbale di approvazione del 20/02/2015;
- visura camerale della Solidus Holding S.r.l.;
- visura camerale della [REDACTED];
- richiesta di pagamento della [REDACTED];
- ricorso per decreto ingiuntivo della [REDACTED];
- offerta di acquisto.

LA METODOLOGIA DI LAVORO

Premesso che compito del sottoscritto perito estimatore è la valutazione della congruità del prezzo di cessione di quote sociali di una società di capitali a responsabilità, va da sé che le operazioni di valutazione seguano una attenta analisi degli ultimi tre o cinque bilanci di esercizio dal quale si evince e si determina, quanto meno il valore contabile del patrimonio netto, da cui i valori ed il prezzo corrente delle quote sociali; ma purtroppo, in questo caso la documentazione non è presente e gli unici dati a disposizione si limitano al bilancio redatto al 31/12/2013, primo anno di attività.

Il presupposto del giudizio della società di capitali a responsabilità, che dalla visura camerale è inattiva, sarà dunque basato sulla incompletezza, se non mancanza dei dati degli ultimi esercizi, e pertanto, la valutazione sarà effettuata, come punto di partenza e riferimento iniziale dall'unico bilancio esistente, ossia quello redatto al 31/12/2013.

*

*

*

a) Valorizzazione.

L'oggetto sociale della società è l'esercizio in via prevalente, ma non nei confronti del pubblico, dell'attività di "holding" e, pertanto, di assunzione di partecipazioni in altre società, imprese, aziende e di dimissione delle partecipazioni medesime operanti nel settore della pubblica utilità.

La società Solidus Holding S.r.l. si costituisce in data 24 ottobre 2012 in Udine con atto rogito Notaio Riccardo Petroso, rep.66425 raccolta 15713, il capitale sociale è di € 110.000,00 con socio al 63,75% Bluenergy Group S.p.a. e con socio Gas Sales S.r.l. al 36,25%. Alla costituzione i soci hanno conferito 80% del capitale sociale della Tradecom S.p.a, apportando il socio Bluenergy Group il 51% ed il socio Gas Sales il 29%. In data 11 maggio 2013 fu acquistato un ulteriore 15% sempre della Tradecom S.p.a. da Axiter S.p.a.

Alla data di redazione della presente relazione la composizione del capitale sociale della Solidus Holding S.r.l. è :

Gestioni Fiduciarie S.r.l. per € 55.000,00 ossia il 50%,

General Power S.r.l. in liquidazione per € 55.000,00 ossia il 50% (il fallimento).

La sede sociale era originariamente Campoformico (UD), Via Roma 19 e poi è stata trasferita in data 24/03/2014 in Roma, Via Giovanni Paisiello n.24 e poi ancora, in data 06/05/2015 è stata trasferita in Torino, Corso Re Umberto I n.8., società che fin dalla costituzione è inattiva.

Il presupposto fondamentale è la scelta preliminare della soluzione metodologica più appropriata in funzione dello scopo della valutazione e della realtà specifica della società che ne è oggetto.

A tal riguardo si osserva che:

- l'art. 2465 Cod. Civ. richiede, come prima operazione, l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'individuazione del valore da attribuire a ciascuno di essi, il che impone il ricorso a criteri analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari);

- nel caso della cessione, invece, la stima può avvenire, secondo l'insegnamento della dottrina aziendalistica, in due metodi: "a valori correnti" improntato alla rappresentazione di mercato, in un determinato momento, dei beni costituenti il patrimonio aziendale e quello "a valori di congruità" mirato al mantenimento dei valori dei beni iscritti nella contabilità sociale, secondo l'applicazione delle regole dettate dalla legge, per la formazione del bilancio d'esercizio. Come si evince chiaramente dall'art. 2426 1° c.n.6 per esempio, l'avviamento non si può iscrivere se non acquisito a titolo oneroso. La dottrina e la giurisprudenza propendono per la valutazione "a valori di congruità", e pertanto per i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426.

Scopo della valutazione è quello di determinare, trattandosi di cessione di quote, il patrimonio della società a responsabilità, costituitosi *in primis* dal capitale sociale e dalle riserve, ricostruito attraverso l'applicazione delle norme civilistiche di redazione del bilancio d'esercizio. Pertanto, oggetto della stima peritale, sarà appunto il capitale

civilistico e cioè il c.d. “patrimonio netto” determinato attraverso l’applicazione delle norme civilistiche in materia redazione del bilancio d’esercizio.

Il caso in questione, tuttavia, possiede alcune peculiarità che incidono sull’applicazione di un metodo valutativo rispetto ad un altro.

Trattandosi di impresa inattiva fin dalla costituzione, non disponendo dei bilanci di esercizio, se non di un bilancio redatto al 31/12/2013 consegnatomi dal curatore, che non risulta né depositato al Registro Imprese né firmato dall’amministratore unico, ed anche mancante una stima dei conferimenti, che furono alla base della fondazione della società a responsabilità limitata, la stima non può essere fatta a valori correnti, comprendenti ai metodi reddituali e/o finanziari e/o misti patrimoniali reddituali, quest’ultimo preferito dallo scrivente.

Lo scrivente propende dunque per una valutazione che può solo essere patrimoniale ed in questo caso residuale, visto che l’unico asset di rilievo ed ancora disponibile è il conferimento, all’atto della costituzione, delle quote della Tradecom S.p.a. C.F. 05247771008 Rea: RM – 869909, società che ad oggi risulta fallita il 21 novembre 2014. Pertanto, ai fini di una valutazione veritiera e corretta, come previsto dall’art. 2423 c.c. e seguenti, visto l’unico bilancio d’esercizio che già si chiude al 31/12/2013 con una perdita di oltre due milioni di euro, nonché il successivo fallimento della Tradecom S.p.a., la stima del patrimonio netto della “Solidus Holding S.r.l.”, non può che essere negativa e si riassume nella sua perdita d’esercizio pari ad € 2.316.696,00, avendo stimato, pari a zero le azioni, pari al 95% della Tradecom S.p.a.

Considerato quanto sopra, ritenendo che mai siano stati redatti i bilanci d'esercizio per gli esercizi successivi al 31/12/2013 data l'assenza di depositi presso il Registro delle Imprese, vista l'altra documentazione consegnatami dal curatore Dott. Andrea Gino dalla quale risulta: una richiesta economica del luglio 2014, con la quale l'Azienda Elettrica e Cas Soc. Coop intima il pagamento di ben due milioni di euro ed un ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente notificato e promosso dal Tribunale di Roma del luglio 2015, con la quale si intima il pagamento, ad Axiter S.p.a. della somma di oltre ottocento mila euro, a seguito della cessione nel 2013 del 15% delle quote della Tradecom S.p.a., lo scrivente non può che confermare quanto sopra e considerare congrua l'offerta ricevuta per l'acquisto delle quote della Solidus Holding S.r.l.

*

CONCLUSIONI

In risposta dello scrivente,

chiamato ad esprimere un parere di stima e congruità in merito all'offerta della promissaria acquirente [REDACTED] che

si impegna a versare nelle casse del fallimento [REDACTED] in liquidazione € 10.000,00, quale cedente delle quote del 50% della Solidus Holding S.r.l. C.F.

02716830308 Rea TO – 1202491, visto

- la forte presunzione della mancanza della tenuta della contabilità;
- l'unico bilancio d'esercizio redatto al 31/12/2013;
- la perdita d'esercizio al 31/12/2013 di oltre due milioni di euro;
- il mancato deposito dei bilanci d'esercizio successivi al 31/12/2013;
- lo stato di inattività;
- il fallimento della Tradecom Com S.p.a, posseduta al 95%;
- la presenza di intimazioni giudiziarie di pagamento per notevoli importi;
- vista l'assenza di altri dati, su cui poter sviluppare nuove valutazioni,

ritiene l'offerta congrua.

* * *

Con quanto sopra il sottoscritto ritiene di aver compiutamente adempiuto l'obbligo assunto e ringrazia per la fiducia accordatami.

Con ossequio.

Allegati

- 1) Bilancio al 31/12/2013;
- 2) Visura camerale della Solidus Holding S.r.l., C.F. 02716830308;
- 3) Visura Camerale della Tradecom S.p.a., C.F. 05247771008;
- 4) Richiesta di pagamento della AEG Soc. Coop;



- 5) Ricorso per decreto ingiuntivo della Axiter S.p.a.,
- 6) Offerta di acquisto di [REDACTED] a socio unico.

Torino, il 9 marzo 2026



M. Perito
(Dott. Alberto Milanese)

